

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Variante a concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Fiume Dora Baltea in Comune di Montalto Dora, a mezzo della restituzione dell'impianto a monte, assentita a Idropadana srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 278-11172 del 2/5/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di approvare il disciplinare suppletivo di concessione allegato al presente provvedimento a farne parte integrante, contenente modifiche e integrazioni al disciplinare principale sottoscritto in data 11/6/2008 - ed altre disposizioni vincolanti relativamente alla concessione di derivazione d'acqua in questione; in particolare Idropadana srl con sede legale in Torino, C.so Orbassano n. 336 P.IVA n. 05499040011 ha titolo a derivare acqua dalla restituzione della centrale "Montalto Dora" in Comune di Montalto Dora in misura di 40.000 litri/s massimi e 29.730 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 6,75 la potenza nominale media di kW 1.967,4 in un nuovo impianto idroelettrico da realizzare in Comune di Ivrea, con restituzione nel Fiume Dora Baltea sempre in Comune di Ivrea;

2) di dare atto che il termine di scadenza della concessione coincide con il termine di cui alla D.D. n. 503-35265 del 11/6/2008;

3) di dare atto che la concessione di che trattasi é subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari principale e suppletivo, previo pagamento, con le decorrenze di cui agli artt. 8, 10 e 11 del disciplinare suppletivo, del canone e dei sovracanonici annui in funzione delle diverse potenze nominali di concessione;

4) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 5/5/2016

"(... omissis ...)

Art. 4

Il primo capoverso dell'art. 6 del disciplinare principale di concessione è soppresso e sostituito dal seguente: "Ai sensi del D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R il concessionario dovrà a sua cura e spese installare, e mantenere in regolare stato di esercizio, idonei dispositivi di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati e restituiti, in conformità al progetto di cui all'art. 2 del presente disciplinare suppletivo".

Art. 5

L'art. 9 del disciplinare principale di concessione è integrato come segue: "Ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., è stata acquisita agli atti apposita integrazione, sottoscritta in data 27/4/2016, alla Convenzione di corso datata 2/10/2007, che il concessionario è tenuto a rispettare sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell'impianto. L'eventuale violazione degli accordi riportati nella suddetta Convenzione costituisce violazione di disciplinare.

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e prescrizioni indicati nei due provvedimenti riportanti giudizio positivo di compatibilità ambientale (D.G.P. n. 4-515242 del 11/1/2005 e D.C.D. n. 40-5012 del 17/2/2016) e relativi allegati, con riferimento sia alla fase di realizzazione dell'opera che alla fase di esercizio.

In relazione alla potenziale interferenza con il campo pozzi Smat ubicato in destra idrografica in corrispondenza del tratto sotteso, il concessionario si obbliga a presentare entro il 31/1 di ogni anno e per tutta la durata della concessione, alla Autorità concedente e ad Arpa Piemonte, apposita relazione concernente l'esito del monitoraggio mensile del livello della falda svolto nella annualità precedente, da realizzare secondo quanto indicato nel progetto di cui all'art. 2 del presente disciplinare suppletivo; tale relazione dovrà contenere sia i dati grezzi che i dati aggregati in rapporto alle precedenti rilevazioni, oltre che una interpretazione degli stessi.

Il concessionario si obbliga alla manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della concessione, della pista ciclabile realizzata a titolo di compensazione, per il suo intero sviluppo.

Il concessionario non potrà vantare indennizzi legati alla possibile diminuzione del salto idraulico di concessione per effetto della eventuale interferenza che dovesse manifestarsi in ragione dell'esercizio, nell'ambito dei rispettivi obblighi, della traversa di alimentazione del Naviglio di Ivrea e della centrale idroelettrica posta in sua adiacenza; nessun indennizzo potrà altresì essere dovuto qualora il livello della traversa di alimentazione del Naviglio di Ivrea dovesse essere gestito al di fuori degli obblighi derivanti dalle concessioni delle utenze di cui sopra per le necessità di alimentazione della pista per le canoe in occasione di attività o manifestazioni sportive a qualunque livello.

Il concessionario è tenuto a realizzare e a gestire, attraverso gli opportuni interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva, per l'intera durata della concessione, la stazione di monitoraggio idrometrica posta a monte del Ponte Vecchio di Ivrea in sponda destra; la stazione di monitoraggio, al fine di consentire al Sistema Nazionale di Protezione Civile di potere disporre in tempo reale di dati rappresentativi delle portate e dei livelli del Fiume Dora Baltea nell'area in esame, dovrà garantire:

- l'acquisizione del livello idrometrico con una precisione di ± 1 cm;
- l'invio dei dati con cadenza 30 minuti attraverso il sistema di comunicazione radio UHF della rete di monitoraggio meteoidrografica gestita dal Centro Funzionale regionale in modo da potere essere messa a disposizione del sistema di protezione civile.

Le specifiche tecniche della installazione della suddetta stazione dovranno essere concordate con Arpa Piemonte, quale soggetto cui è affidata la gestione del Centro Funzionale e della rete meteoidrografica regionale.

Il concessionario è in ogni caso tenuto, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, ad inoltrare ai titolari della traversa di alimentazione del Naviglio di Ivrea e della centrale idroelettrica di cui sopra, oltre che alla Autorità concedente, i risultati delle misurazioni dei livelli idrici presso la restituzione eseguite nelle diverse condizioni idrologiche, accompagnati da idonea relazione esplicativa, al fine della loro condivisione.

(... omissis ...)"